



**COMUNE DI BOBBIO
(Provincia di Piacenza)**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Parte I: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**TESTO DEFINITIVO EMENDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA
SEDUTA DEL 05.08.2014 CON DELIBERA N. 38**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani	4
Art. 4 - Soggetto attivo	4
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	5
Art. 5 – Presupposto per l'applicazione della tassa.....	5
Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	5
Art. 7 – Superficie degli immobili	6
Art. 8 – Esclusioni dalla tassa	7
Art. 9 - Sostituzione da parte del Comune al pagamento della tassa.....	9
TITOLO III – TARIFFE	9
Art. 10 - Costo di gestione	9
Art. 11 - Determinazione della tariffa	9
Art. 12 - Periodi di applicazione della tassa	10
Art. 13 – Categorie di utenza	11
Art. 14 - Scuole statali.....	12
Art. 15 – Tassa giornaliera	13
Art. 16 - Tributo provinciale	13
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	14
Art. 17 - Riduzioni della tassa.....	14
Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche	14
Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	15
Art. 20 – Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali	15
Art. 21 – Agevolazioni.....	16
Art. 22 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	18
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	18
Art. 23 - Dichiarazione.....	18
Art. 24 – Attività di controllo e sanzioni.....	19
Art. 25 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	21
Art. 26 – Riscossione	22
Art. 27 – Rimborsi e compensazione.....	23

Art. 28 - Riscossione coattiva	24
TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie	24
Art. 29 - Clausola di adeguamento	24
Art. 30 - Disposizioni transitorie	24
Art. 31 - Entrata in vigore e abrogazioni.....	24
ALLEGATO A - Categorie di utenza	25

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa della tassa si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di Piacenza n. 14 del 21/12/2006, modificato con delibere n. 2 del 23/01/2008 e n. 15 del 28/09/2011, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato al comma precedente.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Per l'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità, si rimanda, recependole integralmente, alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17, comma 2.

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali e /o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento della tassa:
 - a) **per le utenze domestiche**, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 24 o i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante. In mancanza, il possessore dell'immobile.
 - b) per le **utenze non domestiche**, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli

occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7 – Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa è quella calpestabile.
2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
3. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività economica o professionale da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche all'intera superficie dell'unità immobiliare.
4. Per l'anno 2014 si considerano per l'applicazione della tassa le superfici già dichiarate o accertate ai fini del TARES, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/2011. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 24, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso tributo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

Art. 8 – Esclusioni dalla tassa

1. Sono escluse dalla tassa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle abitazioni civili
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) le aree adibite a verde.
2. Non sono, inoltre, soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - c) superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, comprese le superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - f) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - g) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - i) le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - j) le aree scoperte non utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile degli impianti di distribuzione dei carburanti; le aree su cui insiste l'impianto

di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente destinate in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle aree di servizio e di lavaggio.

3. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono in particolare soggette alla tassa:

- a. le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola ad esclusione delle superfici adibite alle attività di ristorazione agrituristiche, che sono soggette a tassa;
 - b. con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, come attestato da certificazione del direttore sanitario:
sono escluse dalla tassa: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
sono soggette alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tassa. In ogni caso sono soggetti alla tassa i locali e le aree dove, di norma, si producono rifiuti urbani assimilati.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono, a pena di decadenza:
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - presentare copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso; in difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla tassa per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni.
 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa, ai sensi del presente articolo, verrà applicato la

tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

7. Per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo ex art. 649 della legge 147/2013 e s.m.i. in materia di produzione di rifiuti speciali si rimanda al successivo art. 20.

Art. 9 – Sostituzione da parte del Comune al pagamento della tassa

1. In nessun caso è ammessa la sostituzione parziale o totale del Comune all'utenza per il pagamento della TARI.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10 - Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani di norma entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, compatibilmente con i necessari atti di approvazione di ATERSIR del tariffario annuale del servizio, e approvati successivamente dall'autorità competente, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio rifiuti, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti o a terzi all'uopo incaricati.

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.

2. La TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella allegata (all. A) al presente regolamento.
6. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/99, a favore delle utenze domestiche.
7. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.
8. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta sia territoriale che svolto presso i Centri Di Raccolta Differenziata (CDRD). La quota puntuale o la agevolazione premiante eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti differenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 12 - Periodi di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 – Categorie di utenza

1. La TARI prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra **domestica e non domestica**.
2. Le **utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) **domestiche residenti**: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, strutture assistenziali similari. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 24. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 - b) **domestiche non residenti**: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti **PARI A DUE**.
Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, **in una unità**.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da **un** occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche .

3. **Utenze non domestiche:** la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuzione sono individuate nella tabella di cui all'allegato A del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. L'assegnazione di un' utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
6. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. È tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza, assumano rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.
7. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso (se funzionali alla civile – rurale abitazione), le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

Art. 14 - Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 15 – Tassa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, la TARI si applica in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata di un importo **percentuale pari al 10%**. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI.
6. Mercati ordinari: per i mercati esistenti o di nuova istituzione o con occupazione non stabile, da formalizzarsi con apposita delibera comunale, il Comune potrà rivalersi dei costi del servizio di pulizia e gestione rifiuti urbani ed assimilati, addebitando ai titolari dei banchi il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente all'applicazione del Canone di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche. Tale modalità di contribuzione assolve, ove applicata, all'obbligazione ed agli oneri relativi alla Tares.
7. Altri eventi occasionali quali attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (Festival, Concerti, Luna Park, Circhi, Raduni ecc.) potranno essere gestiti analogamente a quanto previsto al precedente comma 3.

Art. 16 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 17 - Riduzioni della tassa

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta o contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore del servizio, per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, la tassa è ridotta **del 50% se la distanza** dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, sia superiore a **1000 metri**, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata. Le riduzioni di cui sopra non si applicano nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta. Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tassa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tassa.

Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. Alle utenze domestiche riferite ad abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero si applica una riduzione della tassa del 30%.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. A favore delle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili, secondo le modalità previste dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Autorità d'Ambito (ATO) di Piacenza n. 11 del 16.5.2007 è applicata, anno per anno, una riduzione del 20 per cento sulla parte variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono compilare (modulistica fornita dal Gestore del servizio), entro il termine

perentorio del 30 novembre dell'anno precedente, un'apposita istanza al Gestore del servizio nella quale attestino:

- che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento,
- di accettare che in qualunque momento possa essere richiesto – da parte degli incaricati del Gestore del servizio o del Comune – l'accesso presso l'utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta.

In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione o ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di relativa comunicazione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tassa della classe di attività corrispondente si applica in misura ridotta del **30 %** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 18.

Art. 20 – Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. , nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Ai sensi della medesima normativa, la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti non assimilabili, ai sensi del regolamento di gestione rifiuti vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove

vi è presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.

3. La parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio di attività produttive ed individuata dalla presenza di materie prime e/o merci la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.

4. In particolare in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, essa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, anche dipendente dalla presenza di personale, o per la particolare attività esercitata, la superficie stessa è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

• lavanderie a secco, tintorie non industriali:	70%
• officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	70%
• elettrauto	70%
• caseifici, cantine sociali	70%
• autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie	70%
• galvanotecnici, ceramiche e smalterie	70%
• officine di carpenteria metallica	70%
• tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	70%
• laboratori fotografici ed eliografie con stampa	70%
• allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, • vetroresine	70%
• ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	70%

2. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività artigianali o industriali con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. Per fruire della riduzione di superficie prevista nei commi precedenti, l'interessato dovrà produrre la documentazione specificata all'art. 24 del presente regolamento.

Art. 21 – Agevolazioni

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la **raccolta differenziata**, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI, così come dei proventi della vendita dei materiali recuperabili .
2. Annualmente saranno definite, contestualmente alla deliberazione sulle tariffe, le modalità di applicazione di eventuali agevolazioni destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti.
3. Le agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono essere applicate mediante sconti di zona che saranno modulati di anno in anno contestualmente alla deliberazione **sulle tariffe**.
4. Le agevolazioni di cui al comma precedente potranno essere diversamente declinate secondo il metodo della misurazione puntuale. Tale sistema prevede che la tariffa sia in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti di anno in anno contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.
5. Per le utenze non domestiche che provvedono autonomamente all'avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati ad effettuare l'attività di gestione dei rifiuti stessi e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative è concessa una riduzione pari all'importo massimo del 70% della quota variabile della **tassa**. La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:
 - a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente K_d della classe corrispondente deliberato annualmente dall'autorità competente;
 - b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità.La riduzione sopra descritta è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.

Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

Art. 22 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del **60** % della tassa dovuta.
2. La riduzione di cui al comma 5 dell'art. precedente (avvio a recupero di rifiuti assimilati da parte di utenze non domestiche) non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall'art. 20 del presente regolamento, salvo diversa ed espressa disposizione deliberativa .

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 - Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 6 devono dichiarare su modello predisposto dal Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di **trenta giorni** dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.
All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione. In caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale; nel caso di invio tramite fax, si considera presentata nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
5. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione
10. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
11. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere **presentata entro 90 giorni** dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 24 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
In caso di affidamento in concessione della gestione della tassa, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla tassa quella **pari all'80 per cento** della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e

disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il funzionario responsabile provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
10. Sulle somme dovute a titolo di tassa, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale d'interesse. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
11. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tassa, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 25 - Dilazione del pagamento del tributo ordinario

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario. La dilazione è

concessa in modo che l'importo da pagare indicato in ogni avviso debba comunque essere esaurito 30 giorni prima della scadenza dell'avviso successivo

2. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono definiti i criteri ed i requisiti per la concessione della rateazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende;

3. La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione.

4. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.

5. In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c) al debitore non può più essere concessa rateazione per l'anno di riferimento;

Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Funzionario responsabile della TARI, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di due anni. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 25.000,00, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a semplice richiesta del Comune/Funzionario responsabile.

2. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono definiti i criteri ed i requisiti per la concessione della rateazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende;

3. La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile.
4. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
6. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva.

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- d) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario responsabile procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
- e) l'importo non può più essere rateizzato;
- f) le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 27 - Riscossione

1. I contribuenti per il versamento della TARI sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il modello F24, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione della tassa.
2. La TARI viene liquidata in due rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - 30 aprile: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente, quest'ultimo deve tenere conto anche delle nascite, morti, ed altro avvenute nell'anno precedente e l'acconto relativo al primo semestre,
 - 30 ottobre: è liquidato l'acconto relativo al secondo semestre.È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
3. **Per il solo anno 2014** la TARI è liquidata con le seguenti scadenze:
 - Dal 1 al 25 giugno: è liquidato l'acconto relativo al periodo gennaio - giugno;
 - Dal 1 al 25 ottobre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio - dicembre.

4. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
5. Per l'anno 2014 l'importo della prima rata è determinato in acconto, commisurandolo al 50 % dell'importo complessivamente dovuto a titolo di TARES nel 2013 e di competenza dello stesso anno. La seconda rata sarà calcolata utilizzando i dati esistenti nella banca dati, aggiornati, nonché i dati desunti dalla dichiarazione presentata dal contribuente a base della liquidazione del tributo o, se a disposizione, dai dati accertati; le tariffe applicate, distinte per categoria di utenza, con indicazione separata delle varie componenti dell'importo dovuto (TARI e tributo provinciale); il conteggio terrà conto dello scomputo dell'importo richiesto per la prima rata di acconto; Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2014 è determinato tenendo conto delle tariffe relative al TARES applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2014.
6. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro su base annua; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, la tassa verrà liquidata nella rata successiva. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.

Art. 28 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della TARI a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Funzionario responsabile il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Comune/Funzionario responsabile entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di TARI. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Comune/Funziario responsabile comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
6. Non si dà luogo al rimborso di importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a € 12,00.

Art. 29 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 30 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 31 - Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia 2) e della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATO A - Categorie di utenza

Utenze non domestiche

Classe	Descrizione della classe
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze, alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche night club

Utenze domestiche

Utenze domestiche con 1 componente
Utenze domestiche con 2 componenti
Utenze domestiche con 3 componenti
Utenze domestiche con 4 componenti
Utenze domestiche con 5 componenti
Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre